

REGOLAMENTO DEL SENATO DEGLI STUDENTI
(emanato con decreto rettorale 20 dicembre 2023 n. 724)

INDICE

TITOLO I - ELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 1 (*Natura e finalità del regolamento*)

Articolo 2 (*Funzioni del senato degli studenti e principi fondamentali*)

Articolo 3 (*Composizione del senato degli studenti*)

Capo I - Elezioni della rappresentanza studentesca dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università luav per la costituzione del senato degli studenti

Articolo 4 (*Indizione delle elezioni*)

Articolo 5 (*Organi elettorali*)

Articolo 6 (*Elettorato attivo e passivo*)

Articolo 7 (*Formazione e pubblicità degli elenchi elettorali*)

Articolo 8 (*Candidature*)

Articolo 9 (*Posizione scolastica delle persone candidate*)

Articolo 10 (*Propaganda elettorale*)

Articolo 11 (*Procedura informatica*)

Articolo 12 (*Modalità di svolgimento delle operazioni di voto da remoto*)

Articolo 13 (*Modalità di svolgimento delle operazioni di voto presso i seggi*)

Articolo 14 (*Pubblicità e tutela delle operazioni di voto*)

Articolo 15 (*Accertamento delle persone votanti e computo dei voti*)

Articolo 16 (*Proclamazione delle persone elette*)

Articolo 17 (*Nomina dei primi dei non eletti ed elezioni suppletive*)

Articolo 18 (*Validità delle votazioni*)

Articolo 19 (*Seduta di insediamento del senato degli studenti*)

Capo II – Organizzazione

Articolo 20 (*Organi del senato degli studenti*)

Articolo 21 (*Il presidente*)

Articolo 22 (*Il vicepresidente*)

Articolo 23 (*Il responsabile amministrativo*)

Articolo 24 (*L'ufficio di presidenza*)

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 25 (*Convocazione del senato degli studenti e validità delle sedute*)

Articolo 26 (*Modalità di svolgimento delle sedute, deliberazioni e verbali*)

Articolo 27 (*Commissioni*)

Articolo 28 (*Assemblee*)

Articolo 29 (*Decadenza*)

TITOLO III – ELEZIONE E DESIGNAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEL SENATO DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Articolo 30 (*Rappresentanze negli organi dell'ateneo previste dallo statuto luav*)

Articolo 31 (*Revoca degli incarichi*)

TITOLO IV - GESTIONE DEI FONDI A DISPOSIZIONE DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 32 (*Attività finanziate dal senato degli studenti*)

Articolo 33 (*Attività promosse dalle senatrici e dai senatori*)

Articolo 34 (*Attività proposte dalle studentesse e dagli studenti luav*)

Articolo 35 (*Call for ideas tematiche*)

Articolo 36 (*Attività proposte da soggetti diversi dalle studentesse e dagli studenti luav*)

Articolo 37 (*Missioni istituzionali*)

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38 (*Modifiche del regolamento*)

Articolo 39 (*Norma abrogativa e finale*)

[TORNA ALL'INDICE](#)

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 1

(Natura e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento, in conformità con gli articoli 15, comma 3 e 33, comma 6, dello statuto, disciplina i criteri e le modalità di:

- elezione, organizzazione e funzionamento del senato degli studenti e dell'ufficio di presidenza;
- elezione della rappresentanza studentesca negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università luav di Venezia, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta questa rappresentanza;
- programmazione, organizzazione, finanziamento e gestione delle attività culturali promosse dal senato stesso o proposte dalle studentesse e dagli studenti dell'ateneo.

Articolo 2

(Funzioni del senato degli studenti e principi fondamentali)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 dello Statuto dell'Università luav di Venezia, il senato degli studenti è organo collegiale di rappresentanza delle studentesse e degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; ha funzioni propositive e di coordinamento delle rappresentanze studentesche ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il senato degli studenti si impegna a difendere i diritti delle studentesse e degli studenti, rispettando i principi costituzionali della Repubblica Italiana e dello Statuto dell'Università luav di Venezia, contrastando ogni forma di disuguaglianza basata sul sesso, sull'origine razziale, sull'etnia o sull'origine etnica, sulla religione e sulle convinzioni personali, sulla disabilità o sulla condizione di salute, sull'età, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, sulle condizioni personali o sociali. Pertanto il senato degli studenti e il suo operato deve necessariamente curare gli interessi della popolazione studentesca in questa direzione.

Articolo 3

(Composizione del senato degli studenti)

1. Il senato degli studenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 dello statuto, è composto da un numero massimo di venti studentesse e studenti eletti in base alla numerosità delle persone iscritte a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo secondo quanto disposto al successivo Capo I. Il numero minimo perché la composizione del senato degli studenti sia valida è di 14 rappresentanti.

Capo I - Elezioni della rappresentanza studentesca dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università luav per la costituzione del senato degli studenti

Articolo 4

(Indizione delle elezioni)

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato, il rettore indice con proprio decreto le elezioni della rappresentanza studentesca dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università luav per la costituzione del senato degli studenti per il biennio successivo.

2. Con riferimento alla composizione di cui al precedente articolo 2, per garantire la rappresentatività di ogni corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo viene assegnato un seggio a ogni corso di studio. I seggi rimanenti vengono ripartiti sulla base della numerosità delle persone iscritte a ciascun corso di studio calcolati secondo la seguente formula:

$$(\text{numero seggi ancora disponibili} \times \text{numero studentesse e studenti corso di studio}) / \text{numero totale studentesse e studenti dell'ateneo} = \text{numero seggi da assegnare al corso di studio.}$$

[TORNA ALL'INDICE](#)

I seggi non ancora assegnati vengono ripartiti tra i corsi di studio secondo il criterio dei maggiori resti.

Articolo 5

(Organi elettorali)

1. La commissione elettorale è composta da:
 - a) un docente luav che svolge le funzioni di presidente;
 - b) un funzionario individuato tra il personale tecnico e amministrativo dell'ateneo che svolge le funzioni di segretario;
 - c) una studentessa o uno studente indicato dal presidente del senato degli studenti.
2. La commissione elettorale è costituita con decreto del rettore.
3. Alla commissione elettorale sono affidati i seguenti compiti:
 - a) verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;
 - b) valutare gli eventuali ricorsi presentati, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati delle votazioni, dalle elettrici o dagli elettori secondo quanto definito al successivo articolo 14, comma 5;
 - d) proclamare le persone elette che saranno successivamente nominati con decreto del rettore.
4. La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di persona candidata alle elezioni.
5. L'ufficio elettorale è costituito dal servizio responsabile del procedimento elettorale.
6. All'ufficio elettorale sono affidati i seguenti compiti:
 - a) ricevere le candidature;
 - b) verificare l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo;
 - c) mettere a disposizione gli elenchi elettorali e pubblicare gli esiti delle votazioni;
 - d) organizzare l'allestimento degli eventuali seggi elettorali se le elezioni sono organizzate in presenza e con schede elettorali cartacee;
 - e) garantire il supporto alla commissione elettorale.

Articolo 6

(Elettorato attivo e passivo)

1. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale dell'Università luav possono votare, cioè costituiscono l'elettorato attivo, tutte le persone regolarmente iscritte al corso stesso alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Sono eleggibili, costituiscono cioè l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutte le persone iscritte per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università luav e che si siano candidate per il proprio corso di studio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

(Formazione e pubblicità degli elenchi elettorali)

1. Per le elezioni della rappresentanza studentesca di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo che costituirà il senato degli studenti sono predisposti i relativi elenchi elettorali delle persone iscritte, in corso e fuori corso, presso ciascun corso di studio di cui al precedente articolo 5, comma 1.
2. Gli elenchi elettorali devono indicare per ogni avente diritto al voto: cognome e nome, luogo e data di nascita, corso di studio, tipo corso di studio e numero di matricola.
3. Gli elenchi elettorali sono consultabili a partire dalla data di indizione delle elezioni facendone richiesta all'ufficio elettorale.
4. Chi, pur avendone diritto, non compaia negli elenchi di cui al comma 2, può fare richiesta di rettifica e integrazione presso l'ufficio elettorale entro la conclusione delle operazioni di voto.

[TORNA ALL'INDICE](#)

5. Avverso la formazione degli elenchi elettorali o il rifiuto di inclusione in essi è ammesso ricorso alla commissione elettorale.

Articolo 8 (*Candidature*)

1. Le candidature possono essere presentate all'ufficio elettorale secondo le modalità e le scadenze stabilite dal decreto rettorale di indizione delle elezioni.
2. Scaduto il termine di presentazione, l'ufficio elettorale, verificate e validate le candidature, provvede a pubblicarle nel sito web di ateneo attribuendo a esse un numero d'ordine progressivo per ordine alfabetico.
3. Nel caso in cui, alla scadenza dei termini, non siano state presentate candidature per un corso di studio o il numero di candidature presentate non consenta la costituzione dell'organo, saranno riaperti i termini di presentazione con successivo provvedimento solo per i corsi di studio per i quali non sia stata presentata alcuna candidatura o candidature sufficienti alla copertura dei seggi. Qualora allo scadere del nuovo termine non sia stata presentata alcuna candidatura per un corso di studio, le studentesse e gli studenti di tale corso potranno votare per le persone candidate degli altri corsi di studio. I relativi seggi vacanti saranno assegnati al termine delle votazioni secondo quanto indicato al successivo articolo 14 comma 4.

Articolo 9 (*Posizione scolastica delle persone candidate*)

1. La regolarità della posizione scolastica delle persone candidate è accertata dall'ufficio elettorale in coordinamento con i servizi competenti.
2. Non sono ammesse le candidature di chi ha una posizione scolastica irregolare.

Articolo 10 (*Propaganda elettorale*)

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. L'Università luav assicura pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo a disposizione delle persone candidate uguali e appositi spazi per affissione e per assemblee.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Articolo 11 (*Procedura informatica*)

- 1 Per le operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una procedura informatica che per ogni corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo consente l'identificazione dell'elettorato, l'espressione del voto telematico da remoto mediante un idoneo dispositivo elettronico personale (come pc, tablet, smartphone), garantendo l'anonimato e la segretezza del voto, nonché la sicurezza dei dati.
- 2 Le schede telematiche utilizzate per l'esercizio del voto riportano elencate per ogni corso di studio tutte le candidature contraddistinte dalla numerazione ordinale progressiva secondo l'ordine stabilito ai sensi del precedente articolo 7, comma 2.
- 3 La procedura informatica consente di procedere altresì alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.
- 4 Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura informatica di cui al precedente comma 1, le elezioni si svolgeranno secondo le procedure che prevedono l'utilizzo di schede elettorali cartacee o il voto telematico presso uno o più seggi costituiti all'interno dell'ateneo, secondo quanto disposto al successivo articolo 12.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 12

(Modalità di svolgimento delle operazioni di voto da remoto)

1. Sono ammesse a votare per ogni corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo le persone iscritte alle liste elettorali di quel corso di studio.
2. L'identificazione con procedura informatica avviene con l'utilizzo delle credenziali utilizzate per l'accesso ai servizi di sportello internet e alla posta elettronica istituzionale.
3. Ogni persona può esprimere un solo voto.

Articolo 13

(Modalità di svolgimento delle operazioni di voto presso i seggi)

1. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura informatica di cui al precedente articolo 10 le operazioni di voto si svolgono presso uno o più seggi elettorali costituiti dal direttore generale con proprio provvedimento.
2. I seggi sono composti di norma da un presidente, da un segretario e da uno scrutatore designati tra il personale tecnico e amministrativo salvo diverse esigenze organizzative.
3. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due componenti il seggio.
4. Sono ammessi a votare nei seggi le studentesse e gli studenti iscritti alle liste elettorali, nonché coloro che presentino il certificato di ammissione al voto rilasciato dai servizi competenti.
5. Le studentesse e gli studenti devono farsi riconoscere mostrando il tesserino universitario o un altro idoneo documento di riconoscimento.
6. Ogni persona può esprimere un solo voto.
7. Dell'avvenuta votazione si dà riscontro sulla ricevuta, stampata presso i seggi, con la sottoscrizione di chi ha votato e la firma di un componente del seggio,
8. Elettrici ed elettori con disabilità possono farsi accompagnare da un'altra persona che abbia già votato nello stesso seggio. Di tale evento si dà conto nel verbale del seggio.
9. Non si possono esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.
10. La disabilità, qualora non evidente, dovrà essere documentata da un certificato medico.
11. Le operazioni elettorali sono pubbliche e il presidente di ciascun seggio regola l'ingresso nella sala delle votazioni.
12. Il seggio, terminate le operazioni di voto, redige il verbale di votazione secondo lo schema fornito dall'ufficio elettorale, e lo invia con il plico delle ricevute di certificazione dell'avvenuta votazione e le schede elettorali all'ufficio elettorale.

Articolo 14

(Pubblicità e tutela delle operazioni di voto)

1. È vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione anche verbale sulle elettrici e sugli elettori.

Articolo 15

(Accertamento delle persone votanti e computo dei voti)

- 1 L'ufficio elettorale provvede, mediante la procedura informatica, alla collazione dei dati e al computo dei voti per ogni corso di studio.
- 2 Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo sono dichiarate elette secondo la ripartizione di cui al precedente articolo 3, comma 2, le persone candidate che riportano il maggior numero di voti.
- 3 A parità di numero di preferenze è eletta la persona iscritta da un minor numero di anni e, in caso di ulteriore parità, la più giovane di età.
- 4 Qualora risulti impossibile attribuire a un corso di studio uno o più seggi secondo la ripartizione di cui al precedente articolo 3 comma 2, i seggi sono attribuiti ai primi dei non eletti degli altri corsi di studio secondo l'ordine decrescente del numero dei voti espressi dall'elettorato.

[TORNA ALL'INDICE](#)

5 Concluse le operazioni di accertamento e computo dei voti, l'ufficio elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni. Qualunque elettrice o elettore può proporre ricorso alla commissione elettorale, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Articolo 16

(Proclamazione delle persone elette)

1. La commissione elettorale, decorso il termine di cui al precedente articolo 14, comma 5, proclama le persone elette che vengono successivamente nominate con decreto del rettore quali componenti del senato degli studenti.

Articolo 17

(Nomina dei primi dei non eletti ed elezioni suppletive)

1. Coloro che rassegnino le proprie dimissioni o decadano a qualsiasi titolo dal mandato, sono sostituiti da coloro che risultano primi dei non eletti per il medesimo corso di studio nelle votazioni indette con il decreto rettorale di cui all'articolo 3. Nel caso in cui coloro che si sono dimessi o sono decaduti appartengano a un corso di studio per il quale non erano state presentate candidature, o non ci sia la disponibilità di studentesse e studenti primi dei non eletti per i corsi di studio di appartenenza, si procede alla nomina dei primi dei non eletti della graduatoria complessiva relativa a tutti i corsi di studio.

2. L'impossibilità di sostituire i componenti del senato degli studenti di cui al precedente comma 1 per mancanza di primi dei non eletti non impedisce il funzionamento del senato degli studenti e non comporta il suo decadimento qualora il numero dei componenti non risulti inferiore a 14.

3 Nel caso in cui siano esaurite le graduatorie dei non eletti e il numero dei componenti del senato degli studenti risulti inferiore a 14, il rettore indice elezioni suppletive con proprio decreto almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni stesse. Coloro che risultino eletti restano in carica per la parte residua del mandato del senato degli studenti.

Articolo 18

(Validità delle votazioni)

1. Per la validità delle votazioni per le elezioni indette con il provvedimento di cui al precedente articolo 3 non è richiesto un numero minimo di votanti.

Articolo 19

(Seduta di insediamento del senato degli studenti)

1. La seduta di insediamento del senato degli studenti è convocata con nota del rettore entro 30 giorni dal decreto rettorale di nomina delle senatrici e dei senatori.

2. La seduta di insediamento è presieduta dalla persona eletta con il maggior numero di preferenze.

3. Nella seduta di insediamento il senato degli studenti elegge il presidente, il responsabile amministrativo e le rappresentanze negli organi dell'ateneo previste dallo statuto dell'Università luav secondo le modalità di cui agli articoli 20, 22 e 28.

Capo II – Organizzazione

Articolo 20

(Organi del senato degli studenti)

1. Sono organi del senato degli studenti:

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente;
- c) il responsabile amministrativo;
- d) l'ufficio di presidenza.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 21

(Il presidente)

1. Il presidente del senato degli studenti:
 - a) rende esecutive le deliberazioni del senato degli studenti;
 - b) convoca e presiede il senato degli studenti;
 - c) è responsabile del buon andamento delle riunioni;
 - d) garantisce la corretta e completa circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno del senato degli studenti;
 - e) è garante dell'applicazione del presente regolamento;
 - f) designa il vicepresidente ed esercita ogni altra funzione prevista dal presente regolamento, dallo statuto e da ogni altro regolamento di ateneo.
2. Il presidente, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta delle persone componenti il senato degli studenti. Nel caso in cui nella prima votazione nessuna persona candidata ottenga un numero di voti sufficiente per essere eletta si procede con una seconda votazione nella quale viene eletta la persona candidata che ottiene il maggior numero di voti dei presenti.
A parità di preferenze risulta eletta la persona iscritta da un maggior numero di anni e, in caso di ulteriore parità, la più anziana di età.
3. Il senato degli studenti prima di procedere con le votazioni individua la modalità di espressione del voto, che può essere a scrutinio palese o segreto.
4. Il senato degli studenti con una maggioranza di almeno due terzi, può proporre una mozione di sfiducia nei confronti del presidente.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del presidente è approvata dal senato degli studenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Articolo 22

(Il vicepresidente)

1. Il vicepresidente è designato dal presidente e nominato con decreto rettorale.
2. Il vicepresidente sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in caso di assenza o suo impedimento o, qualora questo decada dalla condizione di studente, fino a nuove elezioni dello stesso.
3. Il vicepresidente può essere revocato dal presidente del senato degli studenti.

Articolo 23

(Il responsabile amministrativo)

1. Il responsabile amministrativo è eletto nella seduta di insediamento con le stesse modalità di elezione del presidente di cui al precedente articolo 20.
2. Sono compiti del responsabile amministrativo:
 - a) verificare, con il supporto dei servizi amministrativi di riferimento, il rispetto delle procedure amministrative da applicare alle attività del senato degli studenti;
 - b) presentare al senato degli studenti alla fine di ogni anno una relazione sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione del senato stesso compresi i progetti non ancora conclusi che devono essere riportati all'anno successivo, secondo quanto disposto dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dai relativi manuali operativi.

Articolo 24

(L'ufficio di presidenza)

1. Il senato degli studenti può istituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente, dal responsabile amministrativo e dalla rappresentanza studentesca negli organi di governo dell'ateneo. Il servizio amministrativo di riferimento del senato degli studenti svolge il supporto alla verbalizzazione delle riunioni.
2. L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti tutte e tutti i suoi componenti.

TORNA ALL'INDICE

3. Compito dell'ufficio di presidenza è assumere, in casi straordinari di necessità e di urgenza, decisioni non in contrasto con gli interessi della popolazione studentesca e del senato stesso.
4. La convocazione è inviata mediante posta elettronica almeno un giorno prima della riunione. Della convocazione dell'ufficio di presidenza sono informati tutte e tutti i componenti del senato degli studenti che possono inviare i loro contributi alla discussione via posta elettronica al servizio amministrativo di riferimento.
5. Le riunioni dell'ufficio di presidenza possono svolgersi anche telematicamente secondo le stesse modalità di cui al successivo articolo 25, comma 5.
6. I verbali delle riunioni sono sottoscritti da tutte le persone che lo compongono.
7. Le decisioni dell'ufficio di presidenza sono proposte a ratifica del senato degli studenti nella seduta immediatamente successiva.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 25

(Convocazione del senato degli studenti e validità delle sedute)

1. Il senato degli studenti è convocato dal presidente, su ordine del giorno da questi fissato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dello stesso, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione è inviata mediante posta elettronica almeno tre giorni prima la data stabilita per le riunioni ordinarie e almeno un giorno prima per le riunioni straordinarie.
3. Non concorrono alla determinazione del numero legale delle sedute del senato degli studenti coloro che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione, salvo garantire la presenza di almeno un terzo delle persone che lo compongono.

Articolo 26

(Modalità di svolgimento delle sedute, deliberazioni e verbali)

1. Le sedute non sono pubbliche. In relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno è possibile consentire l'intervento alla seduta su invito del presidente, solo in sede di discussione, di persone esterne all'organo, la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di coloro che sono presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Le delibere, se non diversamente disposto, sono immediatamente esecutive.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile amministrativo del senato degli studenti o, in caso di sua assenza, da un altro senatore o un'altra senatrice individuata all'inizio della seduta.
5. Le sedute del senato degli studenti possono svolgersi anche in modalità telematica quando:
 - a) uno o più senatori o senatrici intervengano a distanza da luoghi, anche differenti tra di loro, diversi dalla sede fissata dalla convocazione, tramite video-conferenza o audio-conferenza;
 - b) la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica.
6. Per consentire la conoscibilità degli atti della riunione fra tutte e tutti i componenti dell'organo, è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione che consentano di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, visionare, ricevere e trasmettere documentazione, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione.

TORNA ALL'INDICE

7. La richiesta di partecipare alle sedute in modalità telematica deve essere adeguatamente motivata, avere carattere di eccezionalità e indicare lo strumento che il richiedente intende utilizzare e il luogo da cui intende collegarsi.
8. L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del presidente del senato degli studenti.
9. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assenti giustificati coloro che siano impossibilitati a collegarsi in video-conferenza o audio-conferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata ad altro giorno.
10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che le persone componenti collegate in video-conferenza o audio-conferenza sono considerate assenti giustificate. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
11. In caso di seduta telematica, svolta nella forma prevista al comma 1, lettera b), la convocazione deve indicare espressamente il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno. Le senatrici e i senatori devono utilizzare l'indirizzo di posta elettronica istituzionale. La seduta si ritiene conclusa al ricevimento di tutte le manifestazioni di voto che dovranno essere allegate al verbale.
12. Dei verbali delle sedute, sottoscritti dal presidente e dal segretario, il senato degli studenti ne prende atto di norma nel corso della prima seduta utile dopo la loro messa a disposizione e sono custoditi dal servizio di supporto amministrativo.
13. I verbali sono custoditi dal servizio amministrativo di riferimento, sono pubblici e sono consultabili, se non diversamente e motivatamente stabilito.

Articolo 27
(Commissioni)

1. Il senato degli studenti, nell'ambito delle funzioni e dei compiti definiti dallo statuto di ateneo, può costituire apposite commissioni con propria deliberazione.
2. La deliberazione del senato degli studenti stabilisce:
 - a) la composizione delle commissioni, che può includere la partecipazione anche di studentesse e studenti esterni al senato degli studenti;
 - b) la durata;
 - c) l'argomento di lavoro;
 - d) la persona responsabile, individuata tra le senatrici e i senatori componenti.
3. Le commissioni curano l'istruttoria e la gestione di particolari argomenti, si organizzano e svolgono la loro attività autonomamente, salvo rendere conto del loro operato al senato degli studenti, nei termini decisi all'atto della loro costituzione o qualora il senato degli studenti ne faccia esplicita richiesta.
4. Le commissioni possono richiedere, a titolo consultivo e gratuito, la presenza di persone esperte e possono lavorare in collaborazione con altri organi o commissioni dell'Università luav.

Articolo 28
(Assemblee)

1. Il senato degli studenti al fine di consultare e coinvolgere nelle proprie attività la popolazione studentesca può convocare anche periodicamente assemblee aperte alle rappresentanze da esso designate negli organi di ateneo di cui al successivo titolo III e a tutte e tutti coloro che vogliano collaborare con il senato degli studenti stesso, avanzare proposte e istanze o comunicare problematiche sollevate dalle studentesse e dagli studenti.

TORNA ALL'INDICE

2. L'assemblea viene convocata dal presidente del senato degli studenti mediante posta elettronica con l'indicazione del luogo, della data e dell'orario di svolgimento dandone informazione anche al rettore e al responsabile della prevenzione e protezione (RSPP).

Articolo 29

(Decadenza)

1. Le senatrici e i senatori, salvo giustificato motivo, decadono dal mandato conferito qualora la loro assenza si protragga per più di tre sedute consecutive senza giustificazione.
2. La decadenza viene deliberata dal senato degli studenti in seguito all'accertamento circa le presenze svolto, su richiesta del senato stesso, dal servizio amministrativo di riferimento.
3. Non si considera ai fini della decadenza l'assenza dovuta a motivi di mobilità internazionale o a gravi problemi di salute certificabili, che dovrà essere comunicata al presidente e al servizio amministrativo di riferimento.
4. Le senatrici e i senatori che conseguano il titolo di laurea rimangono in carica se entro quindici giorni dal conseguimento del titolo provvedano a presentare la domanda di iscrizione a un corso di laurea magistrale dell'ateneo.
5. Nel caso in cui i termini per l'iscrizione non siano aperti, la carica può essere mantenuta a condizione che, con propria dichiarazione al servizio di supporto amministrativo, la persona interessata manifesti la propria volontà di iscriversi a un corso di laurea magistrale dell'ateneo, impegnandosi altresì a perfezionare l'iscrizione entro quindici giorni dall'apertura dei termini.

TITOLO III –ELEZIONE E DESIGNAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEL SENATO DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Articolo 30

(Rappresentanze negli organi dell'ateneo previste dallo statuto luav)

1. Per l'elezione delle rappresentanze negli organi di governo e negli organi delle strutture per la didattica e la ricerca, comprese quelle nella commissione paritetica docenti-studenti, nonché per la designazione della componente studentesca negli altri organi di controllo, valutazione e garanzia previsti dallo statuto di ateneo, sono elette le persone che si sono candidate e che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletta la persona iscritta da un maggior numero di anni e, in caso di ulteriore parità, la più anziana di età.
2. Il senato degli studenti prima di procedere con le votazioni individua la modalità di espressione del voto, che può essere a scrutinio palese o segreto.
3. Ogni persona può esprimere una sola preferenza.
4. Il senato degli studenti nei casi previsti dallo statuto può individuare come rappresentanti anche studentesse e studenti esterni al senato degli studenti stesso. In tal caso il presidente del senato degli studenti pubblica un apposito avviso nel quale sono specificate le modalità di presentazione delle candidature e le relative scadenze.
5. Le rappresentanze di cui ai precedenti commi sono nominate con decreto del rettore.
6. Per la designazione di tutte le altre rappresentanze che si rendessero necessarie vengono applicate le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 31

(Revoca degli incarichi)

1. Il senato degli studenti ha il potere di revocare gli incarichi di cui al precedente articolo 29 prima del termine naturale dei mandati in qualunque momento lo ritenga opportuno. La votazione di sfiducia deve essere presentata da almeno due terzi delle persone che lo compongono. Gli incarichi vengono revocati con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone partecipanti.

[TORNA ALL'INDICE](#)

TITOLO IV - GESTIONE DEI FONDI A DISPOSIZIONE DEL SENATO DEGLI STUDENTI

Articolo 32

(Attività finanziate dal senato degli studenti)

1. Il senato degli studenti, sulla base delle disponibilità finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione nell'ambito dell'approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, può deliberare il finanziamento delle seguenti tipologie di attività culturali:
 - a) attività promosse direttamente dalle senatrici e dai senatori;
 - b) attività proposte dalle studentesse e dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'ateneo, nell'ambito di apposite call for ideas;
 - c) attività proposte da soggetti diversi dalla popolazione studentesca dell'Università Iuav di Venezia nei limiti stabiliti dal successivo articolo 34.
2. Al termine di ogni esercizio il senato degli studenti, con propria deliberazione e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dai relativi manuali operativi, stabilisce quali siano i progetti non ancora conclusi da riportare all'anno successivo. Tali progetti devono comunque essere conclusi al massimo entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di assegnazione.

Articolo 33

(Attività promosse dalle senatrici e dai senatori)

1. Le senatrici e i senatori possono proporre al senato degli studenti delle attività culturali che abbiano un particolare interesse per la popolazione studentesca e che risultino compatibili con le finalità istituzionali dell'ateneo.
2. Le persone proponenti sono tenute a presentare un progetto dell'iniziativa contenente le seguenti informazioni:
 - a) nominativo della senatrice o del senatore responsabile e delle eventuali altre persone coinvolte appartenenti al senato degli studenti o alla popolazione studentesca;
 - b) il titolo dell'attività e un abstract del programma;
 - c) il periodo e il luogo di svolgimento dell'attività;
 - d) gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi;
 - e) un preventivo dettagliato nel quale siano riportati: - l'importo totale del finanziamento richiesto;
- le tipologie di spesa previste e per ognuna di esse una descrizione e l'importo, tenendo conto delle categorie di spesa ammissibili e non e dei relativi massimali disponibili.
3. Il senato degli studenti, con propria deliberazione, provvede a valutare le proposte secondo i seguenti criteri:
 - a) presenza di contenuti didattici, scientifici e culturali inerenti le discipline dell'architettura, delle arti visive e multimediali, del teatro, del design, della moda, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione, del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito;
 - b) promozione dell'immagine e attrattività dell'Università Iuav di Venezia tra la popolazione studentesca e in ambito locale;
 - c) capacità di coinvolgere un numero rilevante di studentesse e studenti.
4. Alle attività valutate positivamente, il senato assegna un finanziamento massimo.
5. Per ogni iniziativa la senatrice o il senatore responsabile ha il compito di:
 - a) assicurare il regolare svolgimento dell'attività;
 - b) relazionarsi con tutti i servizi di ateneo di supporto alla realizzazione dell'iniziativa;
 - c) comunicare tempestivamente al servizio amministrativo di riferimento qualsiasi variazione sostanziale del progetto, compresa la modifica del titolo, dei contenuti, della durata, del luogo di svolgimento e degli importi previsti. Tali modifiche sono sottoposte al senato degli studenti nella prima seduta utile o, in caso di urgenza, all'ufficio di presidenza e sono applicabili unicamente in seguito alla loro approvazione.

TORNA ALL'INDICE

6. Le spese effettuate nell'ambito di ogni iniziativa devono essere conformi a quelle consentite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalla normativa vigente. Il senato degli studenti con propria deliberazione può inoltre definire ulteriori criteri per l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal senato stesso.
7. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività la persona responsabile dell'iniziativa è tenuta a presentare al servizio amministrativo di supporto una relazione dettagliata e documentata delle attività svolte, pena la revoca del finanziamento stanziato. In caso di revoca la persona responsabile è tenuta a restituire tutte le somme già spese.
8. Le attività devono di norma essere espletate e completate entro l'anno solare di finanziamento. Il senato degli studenti, con propria deliberazione e per motivi comprovati, può concedere una proroga al fine di completare la realizzazione dell'attività, che deve avvenire comunque entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di assegnazione.
9. Il senato degli studenti può, con provvedimento motivato, revocare l'intero finanziamento o sospendere il finanziamento per la parte non ancora spesa in caso di:
 - a) mancata realizzazione o completamento dell'attività;
 - b) non corrispondenza della stessa alle dichiarate finalità della proposta;
 - c) gravi inadempimenti o scorrettezze.In caso di revoca dell'intero finanziamento la persona responsabile è tenuta a restituire le eventuali somme già spese.
10. Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative devono essere comunicate dalla persona responsabile al servizio che si occupa della comunicazione dell'Università luav di Venezia per essere adeguatamente pubblicizzate.
11. Tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative di cui al comma 1 devono riportare la dicitura "iniziativa del senato degli studenti dell'Università luav di Venezia" e il logo del senato degli studenti.

Articolo 34

(Attività proposte dalle studentesse e dagli studenti luav)

1. Le call for ideas di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) sono pubblicate dal senato degli studenti almeno una volta l'anno e riportano le seguenti indicazioni, deliberate di volta in volta dal senato degli studenti:
 - a) attività ammissibili;
 - b) modalità di presentazione delle proposte;
 - c) scadenza della presentazione delle proposte;
 - d) importo massimo del finanziamento.
2. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a presentare un progetto dell'iniziativa contenente le seguenti informazioni:
 - a) nominativo della persona responsabile e di eventuali altri studentesse e studenti coinvolti;
 - b) il titolo dell'attività e un abstract del programma;
 - c) il periodo e il luogo di svolgimento dell'attività;
 - d) gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi;
 - e) un preventivo dettagliato nel quale siano riportati:
 - l'importo totale del finanziamento richiesto;
 - le tipologie di spesa previste e per ognuna di esse una descrizione e l'importo, tenendo conto delle categorie di spesa ammissibili e non e dei relativi massimali disponibili.
3. Il senato degli studenti, con propria deliberazione, provvede a valutare le proposte a seguito del lavoro istruttorio svolto dai servizi di riferimento e visti gli esiti della commissione valutatrice nominata dal senato stesso al termine della presentazione delle proposte.
4. Le proposte sono valutate secondo i seguenti criteri:
 - a) presenza di contenuti didattici, scientifici e culturali inerenti le discipline dell'architettura, delle arti visive e multimediali, del teatro, del design, della moda, della pianificazione

TORNA ALL'INDICE

- urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione, del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito;
- b) promozione dell'immagine e attrattività dell'Università luav di Venezia tra la popolazione studentesca e in ambito locale;
- c) capacità di coinvolgere un numero rilevante di studentesse e studenti.
5. La realizzazione delle attività culturali deve avvenire presso le sedi dell'Università luav di Venezia o nel territorio comunale della città di Venezia.
6. Sono escluse dalla valutazione le proposte che:
- a) pervengono dalle persone componenti il senato degli studenti;
 - b) pervengono da categorie di studentesse e studenti non ammessi alla selezione;
 - c) non appartengono alle attività ammissibili stabilite dalla call;
 - d) pervengono incomplete o oltre la scadenza;
 - e) non rispondono ai criteri di cui al precedente comma 4.
7. Per ogni iniziativa la persona responsabile ha il compito di:
- a) assicurare il regolare svolgimento dell'attività;
 - b) relazionarsi con tutti i servizi di ateneo di supporto alla realizzazione dell'iniziativa;
 - c) comunicare tempestivamente al senato degli studenti e al servizio amministrativo di riferimento qualsiasi variazione sostanziale del progetto, compresa la modifica del titolo, dei contenuti, della durata, del luogo di svolgimento e degli importi previsti. Tali modifiche sono sottoposte al senato degli studenti nella prima seduta utile o, in caso di urgenza, all'ufficio di presidenza e sono applicabili unicamente in seguito alla loro approvazione.
8. L'esito della selezione da parte del senato degli studenti è da considerarsi definitivo e inappellabile. L'elenco delle attività valutate positivamente e il relativo importo del finanziamento è pubblicato nel sito web di ateneo.
9. Le spese effettuate nell'ambito di ogni iniziativa devono essere conformi a quelle consentite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalla normativa vigente. Il senato degli studenti con propria deliberazione può inoltre definire ulteriori criteri per l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal senato stesso.
10. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività la persona responsabile dell'iniziativa è tenuta a presentare al servizio amministrativo di supporto una relazione dettagliata e documentata delle attività svolte, pena la revoca del finanziamento stanziato. In caso di revoca la persona responsabile è tenuto a restituire tutte le somme già spese.
11. Le attività devono di norma essere espletate e completate entro l'anno solare di finanziamento. Il senato degli studenti, con propria deliberazione e per motivi comprovati, può concedere una proroga al fine di completare la realizzazione dell'attività, che deve avvenire comunque entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di assegnazione.
12. Il senato degli studenti può, con provvedimento motivato, revocare l'intero finanziamento o sospendere il finanziamento per la parte non ancora spesa in caso di:
- a) mancata realizzazione o completamento dell'attività entro i termini previsti;
 - b) non corrispondenza della stessa alle dichiarate finalità della proposta;
 - d) gravi inadempimenti o scorrettezze.
- In caso di revoca dell'intero finanziamento la persona responsabile è tenuta a restituire le eventuali somme già spese.
13. Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative devono essere comunicate dalla persona responsabile al servizio che si occupa della comunicazione dell'Università luav di Venezia per essere adeguatamente pubblicizzate.
14. Tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative di cui al comma 1 devono riportare la dicitura "iniziativa del senato degli studenti dell'Università luav di Venezia" e il logo del senato degli studenti.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 35

(Call for ideas tematiche)

1. Il senato degli studenti può prevedere la pubblicazione di call for ideas su tematiche specifiche.
2. Le tematiche di cui al precedente comma sono individuate dal senato degli studenti con propria deliberazione, nella quale vengono specificate:
 - a) modalità di presentazione delle proposte;
 - b) scadenza della presentazione delle proposte;
 - c) i parametri di valutazione per l'individuazione delle vincitrici e dei vincitori;
 - d) l'entità e la tipologia degli eventuali premi da assegnare.

Articolo 36

(Attività proposte da soggetti diversi dalle studentesse e dagli studenti luav)

1. Per le attività proposte da soggetti diversi dalle studentesse e dagli studenti luav il senato degli studenti, può:
 - a) concedere il patrocinio gratuito all'iniziativa;
 - b) offrire la propria collaborazione per l'organizzazione della stessa su base volontaria;
 - c) collaborare alla pubblicizzazione e alla diffusione dell'iniziativa, eventualmente attingendo al proprio fondo di gestione e limitatamente ai costi di stampa tramite il servizio che si occupa della comunicazione dell'Università luav.
2. Per ogni iniziativa di cui al precedente comma 1, il senato degli studenti nomina una senatrice o un senatore responsabile che segue il regolare svolgimento dell'attività.
3. Tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative di cui al comma 1 devono riportare la dicitura "iniziativa promossa dal senato degli studenti dell'Università luav di Venezia" e il logo del senato degli studenti.

Articolo 37

(Missioni istituzionali)

1. Le senatrici e i senatori o la rappresentanza da loro designata possono partecipare a missioni istituzionali svolte nell'interesse dell'ateneo previa deliberazione del senato degli studenti.
2. Per la partecipazione alle missioni si applicano le disposizioni previste dal regolamento di ateneo delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese.
3. Entro 30 giorni dalla conclusione della missione è necessario presentare al servizio amministrativo di supporto i giustificativi delle spese sostenute in originale.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38

(Modifiche del regolamento)

1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate, con le modalità stabilite dallo statuto di ateneo, dal senato degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico, ed emanate con decreto del rettore.

Articolo 39

(Norma abrogativa e finale)

1. Il presente regolamento disapplica tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni statutarie e regolamentari in materia.